

1. Premessa

Per effetto della Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico, del 6 febbraio 2014, n.40/2014/R/gas e s.m.i. (Deliberazione 40/14), la prassi dell'accertamento documentale della sicurezza *post-contatore* si estende (dal 1 luglio 2014) agli impianti modificati relativamente all'uso non tecnologico.

Tali Impianti modificati pertanto sono da assoggettare al controllo documentale.

L'estensione dell'assoggettamento riguarda in generale tutte le situazioni di impianti in servizio per i quali il distributore venga a conoscenza, direttamente o tramite la Società di vendita, dell'avvenuta modifica dell'impianto interno.

Vengono assoggettati all'accertamento prima della riattivazione tutti gli impianti interni per i quali lo stesso cliente ha richiesto lo spostamento del gruppo di misura o la sua temporanea chiusura per ristrutturazioni o modifiche del suo impianto.

Quindi nei casi di esecuzione lavoro di modifica impianto (servizio S-IM-004) verrà sistematicamente generato in automatico un servizio di chiusura tecnica S-AI-019 che dovrà essere opportunamente esitato (positivamente o negativamente) a valle dell'esitazione del servizio S-IM-004. L'esito positivo del S-AI-019 su PdR ad uso non tecnologico renderà soggetto alla 40/14 il PdR (cartella Altro2 della sede tecnica PdR in SAP R/3).

Inoltre, nei casi in cui il distributore effettui lavori sulle derivazioni di utenza o sui gruppi di misura che comportino uno spostamento del gruppo di misura, dovrà essere cura dell'addetto operativo in campo creare un servizio di chiusura tecnica S-AI-019.

L'assoggettamento all'accertamento documentale **non si applica alla tipologia di utilizzo tecnologico (sono pertanto assoggettati all'accertamento i misti - T2 ed esclusi i soli T1)**; quindi, ancorché venga effettuata e registrata nei sistemi una chiusura tecnica mediante servizio S-AI-019 il PdR risulterà non soggetto (cartella Altro2 della sede tecnica PdR in SAP R/3).

Per i casi sopra menzionati le riaperture avvengono mediante richiesta di un servizio S-PR-019 da parte delle Società di Vendita. Tale servizio prevede l'accertamento documentale prima di fissare l'appuntamento con il cliente finale (come le attivazioni di nuovo impianto).

2. Disattivazione della fornitura per cessazione, e successiva modifica dell'impianto interno

La modifica di un impianto cessato non è un fatto noto al distributore o per il quale al distributore debba necessariamente essere richiesto uno specifico intervento. Di conseguenza prima della riattivazione, per assoggettare all'accertamento documentale l'impianto interno, l'indicazione dell'Autorità è quella di prevedere "una dichiarazione scritta del subentrante che attesti la modifica effettuata".

In fase di consuntivazione delle attività S-PR-001, S-PR-003, S-PR-051 e S-PR-053 verrà richiesto dal sistema, in fase di esitazione, se il Cliente ha modificato oppure no il proprio impianto interno. Inoltre far compilare e firmare alla persona presente (cliente finale o sua

persona delegata) una autocertificazione (vedi facsimile: “**Conferma su modifica impianto**” allegato alla presente) e procedere come segue:

- chiedere al Cliente se l'impianto è stato sottoposto a modifica;
- in caso di risposta:

a) affermativa: Impianto MODIFICATO ;	b) negativa: Impianto NON MODIFICATO ;
<p>a1) dare esito negativo all'attività inserendo codice “803R” sui sistemi;</p> <p>a2) comunicare al Cliente di passare dalla Società di Vendita con la procedura prevista dalla Delibera 40/14;</p> <p>a3) NON eseguire l'attività;</p> <p>a4) far compilare e firmare al Cliente il modello “Conferma su modifica impianto”: impianto Modificato</p> <p>a5) eseguire la foto del modulo compilato e firmato;</p> <p>a6) Consegnare il modulo cartaceo firmato al Cliente;</p> <p>a7) allegare all'OdS la foto del modello.</p> <p><i>Il cliente dovrà inoltrare nuova richiesta di riattivazione alla Società di Vendita, comprensiva della documentazione dell'impianto modificato da accertare.</i></p>	<p>b1) far compilare e firmare al Cliente il modello “Conferma su modifica impianto”: <i>impianto NON Modificato</i></p> <p>b2) eseguire la foto del modulo compilato e firmato;</p> <p>b3) consegnare il modulo cartaceo firmato al Cliente;</p> <p>b4) procedere con la normale attività operativa (colloca/attivazione misuratore).</p> <p>b5) allegare all'OdS la foto del modello.</p>

3. Non soggetti all'accertamento documentale

Non sono soggetti all'accertamento documentale:

- le riattivazioni dopo sospensione per morosità (fatti salvi i casi nei quali alla sospensione segue una cessazione amministrativa e poi una modifica dell'impianto interno);
- le modifiche per cambio gruppo di misura stesso calibro, richieste dal cliente o attuate dal distributore (cambio gruppo di misura tradizionale vetusto o gruppo di misura elettronico);
- le modifiche dopo sospensione su disposizione di Autorità competenti (ad es. servizio “S-AI-010 “Chius. per ordinanza comunale”).

4. Modello per autocertificazione

Allegato facsimile di verbale “**Conferma su modifica impianto**”.

Per effetto della Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico, del 6 febbraio 2014, n.40/2014/R/gas e s.m.i. (Deliberazione 40/14), la prassi dell'accertamento documentale della sicurezza *post-contatore* si estende (dal 1 luglio 2014) agli **impianti modificati** relativamente all'uso non tecnologico.

Tali Impianti modificati pertanto sono da assoggettare al controllo documentale.

Autocertificazione da acquisire a cura del personale di Toscana Energia S.p.A., compilato e firmato dal cliente prima della riattivazione di un impianto cessato (servizio S-PR-003)

Cognome e nome del Cliente finale (se altra persona rispetto a chi firma):	
N. matricola del gruppo di misura:	
Punto di riconsegna - PDR:	

Il sottoscritto _____

in qualità di _____

relativamente all'impianto di utenza a gas individuato dai codici sopra indicati, ai fini della riattivazione della fornitura gas,

CONFERMA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ

che dopo la cessazione da parte del precedente utilizzatore e prima dell'attuale riattivazione, l'impianto gas sopra individuato:

E' STATO MODIFICATO

INFORMATIVA NEL CASO DI IMPIANTO MODIFICATO

Nel caso l'impianto gas sia stato modificato, prima della sua riattivazione il distributore ha l'obbligo di effettuare, ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Servizio Idrico, n. 40 del 2014 e s.m.i., l'accertamento della sicurezza *post-contatore* dello stesso impianto. Pertanto, **non è possibile procedere con l'intervento di riattivazione oggi programmato**; occorrerà presentare, presso la Società di vendita, una nuova richiesta di riattivazione della fornitura gas, attestando l'avvenuta modifica che renderà possibile l'espletamento del servizio di accertamento documentale da parte del distributore.

NON E' STATO MODIFICATO

Data, località _____

Firma Cliente Finale